



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1537 Data: 7/12/2015	Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 946/2016 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Lissandrello Sebastiano appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-
----------------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di Dicembre, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;


VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

Mc/s6



VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Nino Cortese del foro di Ragusa, difensore del sig. Lissandrello Sebastiano ed elettivamente domiciliato in Ragusa in via Ten. Natalelli n. 15-19 presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 1706 del 04/02/2014, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la delibera n. 859 del 12/02/2014 con cui si autorizza il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Lissandrello Sebastiano;

VISTA la sentenza n. 26/15 con cui il Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, condannando il Consorzio altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate d’ufficio in complessivi € 1.500,00, per compensi difensivi, oltre IVA e CPA.;

VISTA la delibera consortile n. 1147 del 26 febbraio 2015 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 26/2015;

VISTA la delibera n. 1229 del 26 giugno 2015 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l’atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Lissandrello Sebastiano;

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 946/16 con cui, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Lissandrello Sebastiano e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 26/2015 dichiara:

- 1) la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 26 settembre 2002 e, per l’effetto, dichiara il rapporto di lavoro in questione sin dall’origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Lissandrello Sebastiano alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna il Consorzio al pagamento in favore del sig. Lissandrello di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
- 4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

VISTA la nota consortile protocollo n° del con cui è stata avanzata istanza di finanziamento all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per l’anno 2016 per l’esecuzione della superiore sentenza;



RITENUTO che occorre dare esecuzione alla suddetta sentenza n°946/16 procedendo alla trasformazione a Tempo Indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente (2 ottobre 2002) ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 26 settembre 2002 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

Luogo di lavoro: Ispica

Giornate lavorative valide ai fini previdenziali: n.71;

VISTA la nota del 26 aprile 2016, assunta al protocollo consortile sotto la stessa data al n.5033, con la quale l'avv. Guglielmo Rustico, legale convenzionato del Consorzio, procuratore e difensore del Consorzio in tutto il contenzioso di lavoro dell'ente, ha rilasciato il suo parere in ordine alla esecuzione di altre 4 sentenze analoghe alla sentenza di che trattasi;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

Art. 1) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato del dipendente Lissandrello Sebastiano, nato a Noto il 16/09/1969, con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente e cioè dal 2 ottobre 2002, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza immediata ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale ricorso per cassazione senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice di cui alla sentenza n. 946/16:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

Luogo di lavoro: Ispica

Giornate lavorative valide ai fini previdenziali: n. 71;

Art. 2) - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 3) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio
3°, Acqua in Agricoltura per i provvedimenti consequenziali;

Art. 4) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua
pubblicazione.

~~Il Segretario Verbalmente~~

~~Dott. Giovanni Rossini~~

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Rossini)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)

